

per le merci *fragili* è già prevista dall'articolo 103 l'indicazione nella nomenclatura, e quindi l'aggiunta sarebbe superflua. Circa le merci alla *rinfusa*, con la proposta Prinetti si farebbe una limitazione non favorevole al commercio, che oggi ha facoltà di spedire o no alla *rinfusa*, secondo che torna ad esso più comodo.

Del resto potrà essere materia di regolamento l'esame del suo emendamento, se qualche parte di esso potrà essere utilmente accolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tartufari.

Tartufari. Farò una sola osservazione.

L'articolo 401 del Codice di commercio è quello che riguarda il trasporto delle cose fragili e soggette a deperimento. Ma perchè si possa godere del beneficio, che questo articolo accorda alle strade ferrate, è necessario che le strade ferrate se lo stipulino con un patto particolare. Non ne viene dunque la conclusione archivese vera, che sta scritta nell'articolo 103, dell'allegato *D*, cioè che resti assolutamente a rischio e pericolo delle persone che dimandano il trasporto. È necessario che cotesti oggetti i quali sono soggetti a deperire, sieno tenuti con cura particolare. Ma le Società ferroviarie possono allora stipulare con presunzione che sono esenti da colpa nei casi di avarie e deperimenti; e per cotesto patto si vuol dare un corrispettivo. Dunque havvi precisamente contraddizione tra l'articolo che si sta osaminando e l'articolo del Codice di commercio. Si può accettare la versione fatta dall'onorevole ministro, tenendo saldo il Codice?

A me parrebbe che ciò non fosse conveniente. Di vero in questo articolo si metterebbe una disposizione che sta contro la lettera evidente e lo spirito dell'articolo 401 del Codice di commercio. Siccome siamo concordi nella sostanza (giacchè l'onorevole ministro vuole mantenere intatto il Codice di commercio), io pregherei che anche le parole rispondessero al concetto.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Temo di non essermi spiegato bene: poichè parmi che l'onorevole Corvetto non abbia bene afferrate le obiezioni che feci.

Tenterò di spiegarmi meglio. Nell'articolo 103 delle condizioni generali dei trasporti si volle trasfondere l'articolo 401 del Codice di commercio; ma la trasfusione non si è fatta intera. Si è lasciato nella penna l'ultimo inciso dell'articolo preaccennato, la presunzione, cioè, della colpa dell'amministrazione ferroviaria.

Ora tutto ciò che significa? Significa che la

Società concessionaria resta esonerata da ogni responsabilità, anche quando sia provata la sua colpa.

Non credo che la deroga parziale all'articolo 401 del Codice di commercio, sia stata negli intendimenti delle parti contraenti; ma pure essa esiste dal momento che, come dissi, nell'articolo 103 non si trova interamente trasfuso il preaccennato articolo del Codice di commercio. Ora codesta deroga sarebbe grave: perchè le perdite e le avarie nel maggior numero dei casi, sono dovuti a colpa dell'amministrazione ferroviaria. Il Codice di commercio ha sanzionato un principio equo e giusto: paghi chi rompe; ma questo principio voi lo distruggete coll'articolo 103.

Onorevoli signori, avete udito la opinione di un nostro collega che appartiene alla più alta magistratura, il quale crede che la deroga, se non espressa, implicita al Codice di commercio, esista?

E se anche esistesse solamente il dubbio che possa essere fatta, voi non dovete e non potete non accettare modificazioni all'articolo in discorso nel senso da me indicato.

L'onorevole Corvetto, mi permetta di dirlo, non ha fatto attenzione al caso speciale da me addotto, cioè di uno scontro fra due convogli, per cui le merci vadano distrutte. In questo caso deve cessare la responsabilità dell'Amministrazione per le merci contemplate dall'articolo 103? Non dovrebbe cessare, eppure cesserebbe per il modo con cui l'articolo stesso è concepito.

Dunque, onorevole Corvetto ed onorevole Grimaldi, dal momento che un dubbio esiste, bisogna eliminarlo. Vedete voi il modo di eliminarlo. Io ho dichiarato che sono disposto a ritirare la proposta di soppressione, quando voi accettiate di meglio studiare la questione, e di fare, se è necessario, una modificazione all'articolo. Volete chiudere gli occhi davanti ad un dubbio? Volete fare come fanno le pernici che nascondono la testa credendo di sfuggire al cacciatore? Oggi è il giorno delle ceneri; la Chiesa ci ricorda che siamo polvere, e che polvere ridiventeremo; ebbene ricordatevi anche voi, signori ministri, e voi deputati, che siete mortali; e che il giudizio dei nostri elettori, al quale saremo chiamati, non è tanto remoto.

Il contratto deve durare per lo meno 20 anni; volete che per un periodo così lungo si corra il rischio di esonerare l'Amministrazione ferroviaria dalle responsabilità che le incombono per il fatto suo?

Confido, adunque, che ministro e Commissione